

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Si esamina il nuovo istituto del concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024

Informativa n. 22/2024

Riferimenti normativi D.Lgs. n. 13 del 12/02/2024 pubblicato in GU n. 43 del 21/02/2024

Provvedimento Agenzia Entrate 28/02/2024 n. 68629



Si analizza un nuovo istituto denominato “concordato preventivo biennale”, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 ed entrato in vigore il 22/02/2024, per permettere la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. L’adesione del contribuente alla proposta dell’Agenzia delle Entrate gli permetterà di predeterminare il proprio reddito per il biennio di riferimento.

Si precisa sin d’ora che l’adesione al “concordato preventivo biennale” non produce alcun effetto ai fini IVA. Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (e quindi dal 2024 per i contribuenti c.d. “solari”).

Ambito soggettivo

Possono avvalersi del concordato preventivo i **contribuenti di minori dimensioni** titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito (persone fisiche, Spa, Srl, Snc, Sas, etc).

Il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:

1. i soggetti che applicano gli ISA. Di conseguenza, i soggetti che potenzialmente sarebbero soggetti agli ISA ma li disapplicano per effetto di una o più cause di esclusione, non possono accedere al concordato;
2. i contribuenti in regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014.

Per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del concordato è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità, ossia il 2024.

La seguente tabella illustra sinteticamente i requisiti di accesso e le cause di esclusione per l’applicazione della norma.

Requisiti di accesso	Possono accedere al concordato i soggetti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (periodo di imposta 2023 per i soggetti c.d. “solari”), non hanno debiti tributari ovvero, entro il termine di accettazione della proposta, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000,00 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.
Cause di esclusione	Non possono accedere al concordato i soggetti per i quali sussiste anche una sola delle seguenti cause di esclusione: <ol style="list-style-type: none"> 1. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; 2. condanna per uno dei reati di cui al DLgs. n. 74/2000 (che disciplina i reati penal-tributari) o per il reato di false comunicazioni sociali, o i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

Procedura di accesso

La proposta di concordato preventivo biennale verrà formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati già in possesso e di ulteriori dati che dovranno essere comunicati alla medesima a cura del contribuente con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023 (Modello Redditi 2024).

Il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato:

- a regime, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP (30/06);
- per il primo anno di applicazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ossia entro il 15/10/2024.

Il provvedimento n. 68629/2024 ha approvato i modelli ISA 2024 nonché il modello dedicato alla comunicazione dei dati ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Questo modello (quadro P) è parte integrante dei modelli ISA e dovrà essere trasmesso telematicamente unitamente alla prossima dichiarazione dei redditi.

Con il medesimo modello il soggetto comunica anche l’accettazione del reddito proposto con conseguente applicazione del concordato per i periodi di imposta 2024 e 2025.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, l'accesso al concordato (per il solo periodo di imposta 2024) avverrà compilando direttamente la sezione VI "Concordato Preventivo regime forfetario", inserita all'interno del quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche 2024.

La compilazione del modello per i soggetti ISA e della sezione VI del quadro LM per i contribuenti in regime forfetario deve essere effettuata solo se si intende aderire al concordato preventivo.

Il reddito proposto ai fini dell'accesso al concordato preventivo verrà determinato automaticamente dal software di compilazione della dichiarazione dei redditi; le prime valutazioni in merito ai redditi proposti dall'Agenzia delle Entrate potranno quindi essere effettuate solo quando saranno messi a disposizione i software di compilazione (a partire dal 15/06/2024).

Conseguenze dell'adesione al concordato

Con l'accettazione della proposta, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.

L'accettazione della proposta da parte delle società di persone e delle società di capitali in regime di trasparenza fiscale vincola anche i soci e gli associati.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli ISA. Per i contribuenti in regime forfetario non sono previste modifiche in relazione agli adempimenti ai quali sono tenuti.

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di accesso e in assenza delle cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo.

In ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione (sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP) non può essere inferiore a 2.000,00 euro. In ipotesi di società di persone e società di capitali in regime di trasparenza fiscale il limite di 2.000,00 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori che saranno pertanto anch'essi calcolati prendendo a riferimento il reddito concordato (permangono dubbi sul fatto che le casse previdenziali private possano accettare tale modalità di calcolo).

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Per i periodi oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ISA, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (c.d. "società di comodo");
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- e) l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato non rileva:

1. in tutti i casi in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali;
2. ai fini ISEE.

Determinazione del reddito concordato

L'Agenzia delle Entrate formulerà al contribuente una proposta del reddito da dichiarare ai fini Irpef e ai fini Irap (se dovuta) per il periodo oggetto del concordato (ad esempio per gli anni 2024 e 2025). Tale proposta avrà come base di partenza il reddito "ordinario" dichiarato dal contribuente per la propria attività individuale nel periodo di imposta 2023 (esclusi quindi eventuali oneri e proventi straordinari ed esclusi i redditi da partecipazione in società), ovviamente maggiorato sulla base di parametri individuati dall'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente dovrà valutare se accettare o meno la proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate entro il 15 ottobre 2024 (data del termine di invio della dichiarazione dei redditi per l'anno 2023). In caso di accettazione della proposta, il reddito concordato sarà il reddito che il contribuente dovrà in ogni caso dichiarare per la sua attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dall'effettivo reddito conseguito.

L'unica variazione da apportare al reddito concordato potrà riguardare eventuali oneri e proventi straordinari e sarà possibile dedurre le eventuali perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti. E' chiaro che l'accettazione della proposta formulata da parte dell'Agenzia delle Entrate risulterà vantaggiosa per tutti i contribuenti che prevedono, per la propria attività individuale, redditi in aumento rispetto a quelli dichiarati per il periodo di imposta 2023.

Un ulteriore vantaggio da valutare con attenzione riguarda l'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate, i cui dettagli sono di seguito riportati.

Determinazione degli acconti

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Per il 2024, se l'acconto sarà versato in due rate:

1. la prima rata sarà calcolata secondo le regole ordinarie;
2. la seconda rata sarà determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Per il 2024, i soggetti che intendono aderire al concordato, possono versare la prima rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP entro il 31/07/2024 senza alcuna maggiorazione, in luogo del termine ordinario del 30/06.

Cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
- b) il contribuente cessa l'attività.

Decadenza del concordato

Il concordato cessa di produrre effetto, per entrambi i periodi di imposta, nei casi di seguito indicati:

- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità¹;

¹ Sono di non lieve entità:

- le constatazioni di violazioni che integrano reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000 relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto. È possibile beneficiare del ravvedimento operoso;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato, con uno scostamento superiore al 30%, nei periodi d'imposta di applicazione del concordato. È possibile beneficiare del ravvedimento operoso;
- l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituito d'imposta o IVA nei periodi d'imposta di applicazione del concordato. È possibile beneficiare del ravvedimento operoso;

- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una causa di esclusione ovvero vengono meno i requisiti di accesso;
- e) è omesso il versamento delle imposte derivanti dal concordato a seguito di controlli automatizzati.

Attività di accertamento

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non possono essere effettuati salvo che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria (anche mediante accesso, ispezioni, verifiche), ricorrano specifiche cause di decadenza.

Viene infine disposta l'intensificazione dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti che non aderiscono o decadono dal concordato preventivo biennale.

-
- la contestazione di violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto; in particolare, tre o più violazioni, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta di applicazione del concordato. Non è possibile beneficiare del ravvedimento operoso;
 - sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza nei periodi d'imposta di applicazione del concordato. Non è possibile beneficiare del ravvedimento operoso;
 - omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici nei periodi d'imposta di applicazione del concordato. Non è possibile beneficiare del ravvedimento operoso.